

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'AREA NORD-OVEST DELLA PROVINCIA DI BERGAMO PERIODO: 01/01/2027-31/12/2036

---

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- la legge regionale 14 dicembre 1985, n. 81 “*Norme in materia di biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale*”, all’articolo 6 prevedeva che i “*comuni, singoli o associati, concorrono all’organizzazione bibliotecaria regionale, provvedendo all’istituzione e al funzionamento dei sistemi bibliotecari locali, urbani o intercomunali, per il coordinamento, l’integrazione e la diffusione dei servizi e delle risorse librarie e documentarie esistenti nel relativo territorio*”;
- il piano pluriennale regionale 2001 – 2003 in materia di biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale (D.G.R. n. VII/206 del 13/03/2001), ha proceduto ad una razionalizzazione dei sistemi bibliotecari locali, vincolando la costituzione dei nuovi raggruppamenti fra biblioteche al raggiungimento di un bacino di utenza di almeno 150.000 abitanti (tranne che e demografiche nelle aree a forte densità abitativa dove detto parametro è elevato a 300.000 abitanti o nelle aree con particolari specificità geografiche);
- la Provincia di Bergamo (D.G.P. n. 560 del 15/11/2001), in attuazione del programma pluriennale regionale, ha individuato i nuovi sistemi bibliotecari locali del territorio provinciale e, in particolare, il sistema bibliotecario intercomunale dell’area Nord-Ovest, comprendente i comuni dell’Isola Bergamasca, della Valle Imagna, della Valle Brembana e della Bassa Val San Martino;
- la legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 “*Politiche regionali in materia culturale – Riordino normativo*”, di abrogazione e sostituzione della citata l.r. n. 81/1985, e il vigente *programma triennale per la cultura di Regione Lombardia*, approvato con DCR n. 101 del 5 dicembre 2023, non hanno modificato i parametri citati necessari per la costituzione dei sistemi bibliotecari locali;

RICHIAMATA all’uopo la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 66 del 28.11.2011, con la quale questo Ente ha aderito al sistema bibliotecario in oggetto, approvandone il relativo schema di convenzione;

PRESO ATTO che, sulla base dei suddetti atti, si è costituito il *sistema bibliotecario intercomunale dell’area Nord-Ovest della provincia di Bergamo*), per il periodo 2012-2026, riconosciuto da Regione Lombardia con deliberazione di Giunta Regionale n. X/2115 dell’11/07/2014;

RILEVATO che la convenzione del sistema scade il 31 dicembre 2026 ed è pertanto necessario approvarne un nuovo testo;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Sindaci del 24/03/2026 ha approvato il nuovo schema di *convenzione per la costituzione del sistema bibliotecario intercomunale dell’area Nord-Ovest della provincia di Bergamo*, per il periodo 2027-2036, documento trasmesso dal Comune di Ponte San Pietro (ente capofila) con lettera prot. n. 8914 del 8/04/2026, prot. interno n. 3888 del 8/04/2026;

DATO ATTO che la nuova *convenzione* del sistema bibliotecario:

- ha la durata di 10 anni (dall’01/01/2027 al 31/12/2036),

- consente di operare dopo la sottoscrizione della stessa da parte di comuni e/o comunità montane che rappresentino complessivamente almeno 150.000 abitanti,
- individua nel Comune di Ponte San Pietro l'ente di riferimento, la biblioteca centro sistema, la sede operativa del nuovo sistema bibliotecario locale;

VALUTATA positiva l'esperienza di partecipazione al sistema bibliotecario in parola maturata in questi anni, dove si sono generalmente registrati significativi incrementi quali-quantitativi delle prestazioni delle biblioteche aderenti;

RITENUTO pertanto opportuno confermare l'adesione al sistema bibliotecario dell'area Nord-Ovest della provincia di Bergamo, secondo lo schema di convenzione proposto (All. 1);

RILEVATO che l'art. 14 della convenzione che si va ad approvare, prevede che "Al finanziamento del sistema si provvede con fondi costituiti da: le quote degli enti (comuni e/o comunità montane) convenzionati (...)" e che "Le quote annuali a carico degli enti aderenti sono programmate per periodi triennali e approvate dalla Conferenza dei Sindaci";

DATO ATTO che il dato storico relativo alla quota di competenza a carico del Comune di Ponteranica per il finanziamento del Sistema, deliberato negli ultimi anni dalla Conferenza dei Sindaci, si assesta nell'ordine degli € 9.000,00 l'anno, e che detta somma è disponibile sul capitolo n. 12350, cod. ministeriale 1.03.02.99.999, del bilancio 2026/2028, annualità 2027 e 2028;

VISTO l'art. 30 del D.Lgs. 17 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., in materia di convenzioni per la gestione in forma associativa dei servizi comunali;

ACQUISITO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e della correttezza amministrativa reso, ai sensi degli artt. 49, comma 2, e 147 bis del D.Lgs 267/2000, dal Responsabile del Settore Sociale;

ACQUISITO altresì il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del settore Finanziario Contabile ai sensi degli artt. 49-comma 1 e 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale ed il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO, in ordine alla competenza dell'Organo deliberante, l'art. 42 comma 2 – lett. b) del d. lgs. 267/2000;

#### DELIBERA

- 1) Di ADERIRE al *sistema bibliotecario dell'area Nord-Ovest della provincia di Bergamo*, per il periodo 01/01/2027-31/12/2036, approvandone lo schema di convenzione, composto da n. 19 articoli, trasmesso dal Comune di Ponte San Pietro, Ente capofila, allegato al presente atto (All. 1), di cui forma parte integrante e sostanziale.
- 2) Di DARE ATTO che il dato storico relativo alla quota di competenza a carico del Comune di Ponteranica per il finanziamento del Sistema, deliberato negli ultimi anni dalla Conferenza dei Sindaci, si assesta nell'ordine degli € 9.000,00 l'anno, e che detta somma è disponibile sul capitolo n. 12350, cod. ministeriale 1.03.02.99.999, del bilancio 2026/2028, annualità 2027 e 2028.
- 3) Di INCARICARE il responsabile del settore competente all'assunzione di tutti gli atti di gestione conseguenti.

- 4) Di TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Comune di Ponte San Pietro, in qualità di Ente capofila.
- 5) Di RENDERE la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi di legge.



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 19**

Ufficio Proponente: **Ufficio Edilizia Residenziale Pubblica**

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'AREA  
NORD-OVEST DELLA PROVINCIA DI BERGAMO PERIODO: 01/01/2027-31/12/2036**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Edilizia Residenziale Pubblica)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **27/05/2026**

Il Responsabile di Settore

**Ferruccio Micheli**

## Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **28/05/2026**

Responsabile del Servizio Finanziario

**Donatella Morgante**



## **Titolo I – ISTITUZIONE E FINALITÀ**

### **ART. 1 – ISTITUZIONE**

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25, è istituito il **SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE DELL'AREA NORD-OVEST DELLA PROVINCIA DI BERGAMO** (anche detto: **Biblioteche Bergamo Nord-Ovest**), al fine di attuare la cooperazione tra biblioteche e archivi storici in un unico insieme territoriale, e di garantire a tutti i cittadini del sistema un servizio omogeneo e organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto.

2. L'ambito territoriale del sistema bibliotecario è quello individuato nella deliberazione della Giunta Provinciale di Bergamo n. 560 del 15 novembre 2001, con possibilità per gli enti locali di altri territori di aderirvi previa autorizzazione della Conferenza dei Sindaci, e comprende i Comuni di: Almenno San Bartolomeo, Almenno San Salvatore, Ambivere, Barzana, Bedulita, Berbenno, Bonate Sopra, Bonate Sotto, Bottanuco, Bracca, Brembate di Sopra, Calusco d'Adda, Camerata Cornello, Capizzone, Capriate San Gervasio, Caprino Bergamasco, Carvico, Chignolo d'Isola, Cisano Bergamasco, Corna Imagna, Cornalba, Costa Serina, Costa Valle Imagna, Cusio, Dossena, Filago, Fuipliano Valle Imagna, Lenna, Locatello, Madone, Mapello, Medolago, Oltre il Colle, Paladina, Palazzago, Piazza Brembana, Ponteranica, Ponte San Pietro, Pontida, Presezzo, Roncola, Rota d'Imagna, San Giovanni Bianco, San Pellegrino Terme, Santa Brigida, Sant'Omobono Terme, Sedrina, Serina, Solza, Sorisole, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Strozza, Suisio, Terno d'Isola, Torre de' Busi, Ubiale Clanezzo, Val Brembilla, Valbrembo, Valnegrà, Villa d'Adda, Zogno.

3. Il sistema bibliotecario è costituito formalmente e funzionalmente tra gli enti che provvedono all'approvazione della presente convenzione a mezzo dei propri organi, autorizzati ad agire in nome e per conto dei rispettivi comuni in base alla legislazione vigente.

4. La funzionalità del sistema è garantita attraverso la progressiva adesione degli enti che di volta in volta entrano a far parte del sistema e, quindi, attraverso la progressiva e automatica riconfigurazione degli organi del sistema previsti ai successivi articoli.

5. In ottemperanza ai propri obblighi statutari o a deleghe formalmente espresse, le comunità montane possono sottoscrivere la presente convenzione in nome e per conto di tutti o di parte dei comuni che la formano. In tal caso, ogni comunità montana assume i diritti e i doveri stabiliti dalla presente convenzione in nome e per conto dei comuni che rappresenta.

6. Anche i comuni privi di biblioteca possono far parte del sistema bibliotecario.

7. Il sistema bibliotecario intende porsi all'interno del bacino territoriale come "sistema aperto", promuovendo forme di collaborazione convenzionata con enti e istituzioni, anche di titolarità diversa, presenti nel territorio (biblioteche scolastiche, biblioteche speciali e specialistiche, archivi storici pubblici e privati, centri di documentazione, studio e formazione, ecc.) che ne condividano gli obiettivi. Le forme di collaborazione e di compartecipazione anche finanziaria per i singoli progetti saranno vagliate dalla Conferenza dei Sindaci in base alle relazioni predisposte dall'Ufficio di coordinamento, sentita la Commissione Tecnica.

### **ART. 2 – RETE BIBLIOTECARIA BERGAMASCA**

1. Il sistema bibliotecario dell'area Nord-Ovest della provincia di Bergamo aderisce alla Rete Bibliotecaria Bergamasca (RBBG) quale ambito privilegiato della cooperazione bibliotecaria intersistemica, anche al fine di valorizzare unitariamente la cultura bergamasca.

2. L'adesione di cui al precedente comma 1 è regolata da specifici accordi tra gli enti interessati, che prevedono i compiti e le funzioni assegnati a ciascun sistema bibliotecario aderente alla RBBG.

### **ART. 3 – FINALITÀ**

1. Il sistema bibliotecario è lo strumento mediante cui gli enti aderenti, fatta salva l'autonomia di ciascuno, coordinano l'accesso alle informazioni, l'acquisizione, la conservazione, la pubblica fruizione dei beni librari e dei documenti posseduti dalle biblioteche e dagli archivi storici, realizzano un sistema informativo integrato, con il risultato di mettere a disposizione dei cittadini degli enti aderenti un più vasto e valido servizio di pubblica lettura, di documentazione e di informazione.

### **ART. 4 – BIBLIOTECA CENTRO SISTEMA, COMUNE DI RIFERIMENTO, SEDE OPERATIVA**

1. La **biblioteca comunale di Ponte San Pietro** assume le funzioni di **biblioteca centro sistema**.
2. Il Comune di Ponte San Pietro, oltre ad esprimere la biblioteca centro sistema, assume anche il ruolo di *comune di riferimento* (o ente capofila). Tutte le attività, le procedure, gli atti di gestione necessari al funzionamento del sistema sono adottati dal comune di riferimento, secondo la sua disciplina interna. In particolare, l'ente capofila:
  - a) coordina l'attività del sistema bibliotecario;
  - b) adotta gli atti amministrativi necessari al funzionamento del sistema;
  - c) assegna il personale necessario per la direzione, i servizi centralizzati e la segreteria;
  - d) istituisce appositi capitoli di bilancio per la gestione contabile del sistema.
3. Il comune di riferimento può individuare partnership tecniche con enti di cui è socio al fine di garantire la migliore gestione delle attività ad esso affidate con la presente convenzione. Elementi essenziali della collaborazione dovranno essere: a) il mantenimento della titolarità dei servizi in capo allo stesso comune di riferimento; b) la convenienza economica rispetto al ricorso al mercato. Di detti contratti viene informata la Conferenza dei Sindaci.
4. La *sede operativa del sistema* è individuata dall'ente capofila, il quale reperirà idonei locali dove collocare gli uffici e il personale del sistema.

### **ART. 5 – DURATA**

1. La convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione della stessa da parte di comuni e/o comunità montane che rappresentino complessivamente almeno 150.000 abitanti. La convenzione ha termine il 31 dicembre 2036. Il numero degli abitanti è determinato con riferimento alla popolazione rilevata al 31 dicembre del 2025.
2. Essa potrà essere sciolta per volontà espressa da almeno i due terzi degli enti che l'hanno sottoscritta.

### **ART. 6 – COMPITI E FUNZIONI**

1. Il sistema bibliotecario si propone di svolgere i seguenti compiti:
  - a) coordinamento dei programmi delle biblioteche e degli archivi storici associati;
  - b) coordinamento delle politiche di acquisto e di revisione del patrimonio documentario e delle forniture di beni e servizi in ambito bibliotecario, fatta salva l'autonomia di ciascun ente aderente;
  - c) costituzione di un sistema informativo integrato tra le biblioteche e gli archivi storici convenzionati;
  - d) promozione e coordinamento delle attività correlate con la lettura, il libro, la biblioteca;
  - e) collaborazione con la RBBG per l'attuazione dei servizi centralizzati provinciali (catalogazione del patrimonio documentario, prestito interbibliotecario, scelte di architettura informatica);
  - f) supporto e crescita professionale del personale dei servizi bibliotecari attraverso opportune modalità di aggiornamento;
  - g) rilevamento periodico dei dati statistici per la conoscenza e la valutazione dello stato delle strutture, dei servizi e dell'utenza;
  - h) collaborazione con altri sistemi bibliotecari e con strutture e servizi socioculturali;

2. Il sistema bibliotecario rimane aperto a fornire agli enti aderenti beni e servizi affini o complementari a quelli in ambito bibliotecario e archivistico, quali, a titolo di esempio, l'organizzazione di attività culturali, la realizzazione e il mantenimento dei contenuti di siti web, la produzione di materiali di comunicazione, la formazione del personale.

## **Titolo II – ORGANI DEL SISTEMA**

### **ART. 7 – CONFERENZA DEI SINDACI**

1. Gli organi di gestione amministrativa del sistema sono gli organi istituzionali del comune di riferimento che si avvalgono dell'organizzazione amministrativa del comune stesso.

2. La consultazione e la partecipazione degli enti convenzionati all'amministrazione del sistema si realizza mediante la **“Conferenza dei Sindaci”** che è composta dai Sindaci dei comuni o dai Presidenti delle comunità montane aderenti o dai loro delegati.

3. Compiti della Conferenza dei Sindaci sono:

- a) determinare le modalità di coordinamento delle attività del sistema, in funzione delle finalità di cui all'art. 3 della presente convenzione;
- b) determinare e quantificare gli obiettivi istituzionali che il sistema bibliotecario deve perseguire;
- c) definire obiettivi di sviluppo e/o introduzione di servizi e le loro priorità di attuazione;
- d) valutare, approvare e finanziare i programmi pluriennali ed i piani attuativi annuali proposti dalla Commissione Tecnica in funzione della loro coerenza agli obiettivi di cui ai punti precedenti;
- e) determinare i criteri di ripartizione delle quote di cofinanziamento a carico degli enti convenzionati;
- f) proporre eventuali modifiche alla presente convenzione;
- g) definire i parametri di valutazione del servizio di coordinamento e dare parere sul grado di soddisfazione dello stesso.

4. La Conferenza verifica le risultanze finali della gestione finanziaria e le attività svolte nell'anno precedente.

5. La Conferenza, constatata l'eventuale risultanza di scostamenti dei risultati dagli obiettivi stabiliti, emana direttive al comune di riferimento atte a correggere tale situazione.

6. La Conferenza si riunisce di regola almeno due volte l'anno, una per l'approvazione del piano annuale e l'altra per quanto indicato al precedente comma 4, ed è convocata dal Presidente. Può inoltre essere convocata qualora ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti.

7. L'avviso di convocazione deve essere recapitato, a mezzo di posta elettronica certificata, almeno 10 giorni prima della data stabilita e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

8. È ammessa la possibilità che le adunanze della Conferenza si tengano per teleconferenza, o altra modalità telematica equivalente, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

9. Per la validità della Conferenza, è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e la rappresentanza di almeno il 50% più uno della popolazione degli enti convenzionati. In seconda convocazione, è necessaria la presenza di non meno di un quarto dei componenti e la rappresentanza di almeno il 25% della popolazione del sistema. La seconda convocazione è normalmente effettuata nello stesso giorno, a distanza non inferiore ad un'ora dalla prima convocazione.

10. La Conferenza dei Sindaci delibera con sistema ponderato che tiene conto sia della maggioranza dei comuni votanti che della popolazione residente in ciascuno di essi. Le deliberazioni sono approvate qualora il risultato della seguente formula sia superiore a 100:

$$\text{risultato votazione} = \frac{\text{numero comuni favorevoli}}{\text{totale comuni votanti}} \times 100 + \frac{\text{somma abitanti comuni favorevoli}}{\text{totale abitanti comuni votanti}} \times 100$$

In caso di esito uguale a 100, prevale il voto del Presidente. La popolazione considerata è quella rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente. Per l'esame di particolari problemi possono essere inoltre invitati alle riunioni della Conferenza rappresentanti di istituzioni, enti o associazioni, tecnici e operatori del settore, ecc.

11. Per adottare le proposte di modifica alla presente convenzione è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei componenti e il voto favorevole di metà più uno dei presenti. Le proposte di modifica adottate sono trasmesse ai comuni aderenti per l'approvazione. Dette modifiche sono applicabili dalla data di sottoscrizione della nuova convenzione.

12. Il voto del Presidente della comunità montana o suo delegato vale per i comuni per i quali sottoscrive la presente convenzione.

13. A seguito delle consultazioni elettorali amministrative, i singoli comuni o le comunità montane aderenti al sistema, comunicano all'ente capofila, con nota sottoscritta dai Sindaci o dai Presidenti entranti, i nominativi dei nuovi membri.

14. Alle riunioni, che hanno luogo di norma presso la biblioteca centro sistema, partecipano di diritto con compiti consultivi:

- a) il *coordinatore del sistema*;
- b) il *Garante degli utenti*, se costituito;
- c) i legali rappresentanti – o loro delegati – delle *associazioni*, dei *centri culturali* e degli *istituti scolastici* convenzionati con il sistema.

15. Per quanto non previsto nella presente convenzione, per il funzionamento della Conferenza si fa riferimento al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, in quanto compatibile, al regolamento degli organi istituzionali del comune di riferimento.

#### **ART. 8 – COMPITI DEL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA DEI SINDACI**

1. La Conferenza dei Sindaci è presieduta dal Sindaco o Assessore delegato del comune di riferimento.

2. Il Presidente della Conferenza dei Sindaci (o Presidente del Sistema):

- a) convoca la Conferenza dei Sindaci;
- b) nomina un Vicepresidente all'interno della Conferenza in caso di assenza o impedimento;
- c) sovrintende all'attuazione dei programmi pluriennali e del piano attuativo annuale di attività del sistema;
- d) tiene i rapporti con le amministrazioni comunali, le comunità montane, la Provincia, la Regione, la RBBG e gli altri soggetti convenzionati con il sistema, e con il Garante degli utenti;
- e) attende ad altri adempimenti che gli siano demandati dalla Conferenza dei Sindaci.

#### **ART. 9 – COORDINAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO**

1. Presso il comune capo convenzione, ai sensi dell'art. 30, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, è istituito l'**Ufficio di coordinamento del sistema bibliotecario**, con il compito di dare attuazione agli atti di indirizzo e di programmazione del sistema e di gestirne i servizi centralizzati.

2. Il comune di riferimento determina la dotazione organica del personale dell'Ufficio, secondo le linee e nei limiti di spesa autorizzati dalla Conferenza dei Sindaci con i programmi delle attività pluriennali. Il rapporto di lavoro di tale personale è disciplinato dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'ente capofila. Alla direzione dell'Ufficio è preposto il *coordinatore del sistema*, selezionato tra soggetti con documentate capacità ed esperienza nel settore dell'organizzazione della pubblica lettura. All'individuazione del coordinatore provvederà l'amministrazione del comune di riferimento, secondo la normativa vigente in materia.

3. Il coordinatore:

- a) assiste alle sedute della Conferenza dei Sindaci e ne redige i verbali;
- b) convoca e presiede la Commissione Tecnica dei bibliotecari e ne assicura la redazione dei verbali;
- c) supervisiona l'attività dei Gruppi di Lavoro e ne cura il raccordo con la Commissione Tecnica;

- d) provvede al collegamento fra la Conferenza dei Sindaci, la Commissione Tecnica del sistema e il Garante degli utenti;
  - e) cura la realizzazione dei programmi e l'organizzazione dei servizi centralizzati del sistema;
  - f) concorre con ogni atto e funzione al raggiungimento delle finalità ed all'espletamento dei compiti del sistema con funzione di proposta e di impulso nei confronti degli organi del sistema;
  - g) cura, in collaborazione con il personale degli enti associati, le verifiche periodiche sui servizi ed i risultati degli interventi effettuati, riferendone alla Conferenza dei Sindaci in una relazione annuale sullo stato del sistema e delle biblioteche associate;
  - h) promuove richieste di contributi e di sponsorizzazioni presso enti pubblici e privati per particolari progetti del sistema;
  - i) fornisce consulenza biblioteconomica;
  - j) ricerca e attua, in collaborazione con il personale degli enti associati e/o con la Commissione Tecnica, le opportune correzioni / soluzioni a eventuali problemi operativi del sistema bibliotecario;
  - k) collabora con il direttore amministrativo del sistema;
  - l) partecipa agli organismi sovra-sistemici previsti dalla Rete Bibliotecaria Bergamasca per le materie di propria competenza.
4. In ogni caso, il coordinatore dovrà condividere preventivamente, con il direttore amministrativo del sistema bibliotecario, le scelte inerenti la realizzazione dei programmi e l'organizzazione dei servizi centralizzati del sistema stesso.
5. La Conferenza dei Sindaci – in sede di verifica dei rendiconti di cui al precedente art. 7, comma 4 – approva l'operato del coordinatore. Nel caso in cui il giudizio espresso risulti sfavorevole per due anni consecutivi, il comune di riferimento è tenuto a individuare altra persona alla direzione del sistema a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.
6. Il comune di riferimento individua, altresì, tra i propri responsabili di settore, il *direttore amministrativo del sistema*, al quale è affidata la responsabilità gestionale e amministrativa per il funzionamento del sistema bibliotecario stesso, nonché delle risorse ad esso assegnate. Il direttore amministrativo ricopre una posizione di unità organizzativa di vertice e ne assume le relative responsabilità e compiti.
7. In particolare, il direttore amministrativo del sistema bibliotecario:
- a) sovrintende alla realizzazione degli indirizzi e al raggiungimento degli obiettivi del sistema indicati dalla Conferenza dei Sindaci;
  - b) coordina e sovrintende all'organizzazione e alle attività delle strutture del sistema bibliotecario;
  - c) collabora con il coordinatore del sistema bibliotecario;
  - d) adotta gli atti di gestione di competenza;
  - e) partecipa agli organismi sovra-sistemici previsti dalla Rete Bibliotecaria Bergamasca per le materie di propria competenza e più in generale con le prerogative proprie del ruolo apicale.

#### **ART. 10 – COMMISSIONE TECNICA DEI BIBLIOTECARI**

1. La Commissione Tecnica è composta dai bibliotecari degli enti aderenti e dal personale dell'Ufficio di coordinamento del sistema bibliotecario.
2. La Commissione Tecnica è convocata e presieduta dal coordinatore del sistema ed opera a maggioranza dei voti dei presenti. La Commissione può essere convocata anche da un terzo dei responsabili delle biblioteche degli enti aderenti al sistema.
3. Al termine di ogni riunione viene redatta una relazione riassuntiva dei lavori.
4. I compiti della Commissione Tecnica sono:
  - a) esercitare funzioni scientifiche, tecniche ed organizzative per il funzionamento del sistema;
  - b) proporre le forme di coordinamento delle procedure dei servizi di pubblica lettura e documentazione degli enti aderenti;
  - c) elaborare, autonomamente o su richiesta della Conferenza dei Sindaci, proposte / progetti di revisione e di sviluppo dei servizi;

- d) proporre alla Conferenza dei Sindaci gli schemi dei programmi pluriennali e del piano attuativo annuale delle attività a supporto degli obiettivi definiti dalla Conferenza dei Sindaci;
  - e) svolgere tutti gli altri incarichi che, nell'ambito delle proprie competenze, le vengono affidati da parte del Presidente o della Conferenza dei Sindaci;
  - f) coordinare i programmi di rinnovamento qualitativo e di incremento del patrimonio librario e documentario delle biblioteche aderenti al sistema.
5. È ammessa la possibilità che le riunioni della Commissione Tecnica si tengano per teleconferenza, o altra modalità telematica equivalente, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

#### **ART. 11 – GRUPPI DI LAVORO**

1. Per l'attuazione del contenuto della presente convenzione, la Commissione Tecnica può istituire appositi gruppi di lavoro. Il Gruppo di Lavoro è un organismo di tecnici, composto di norma da alcuni bibliotecari ed eventualmente da altri soggetti che si renda opportuno coinvolgere (rappresentanti di biblioteche ed archivi storici privati, di scuole, di istituti culturali, di associazioni, di librai, ecc.).
2. I gruppi di lavoro vengono costituiti per la realizzazione di progetti contenuti nei programmi pluriennali delle attività del sistema e relativi piani annuali attuativi.
3. Compete ad ogni Gruppo di Lavoro la conduzione e verifica costante del progetto.
4. L'attività di ogni Gruppo di Lavoro deve:
  - a) prevedere momenti di confronto con le biblioteche e gli archivi storici del territorio;
  - b) prestare attenzione ai desideri degli utenti (effettivi e potenziali), sviluppando metodologie specifiche per questo tipo di rilevazione;
  - c) mettere in atto opportuni strumenti di monitoraggio e di verifica del proprio lavoro, concordati con l'Ufficio di coordinamento.
5. Il coordinamento del Gruppo di Lavoro è assicurato da un tecnico, il quale si rende responsabile della realizzazione del progetto. Detta persona relaziona sull'attività del Gruppo di Lavoro alla Commissione Tecnica e si atterra alle indicazioni generali, programmatiche e gestionali, impartite dal coordinatore del sistema.
6. Ai bibliotecari e ai loro enti di appartenenza nulla sarà dovuto in relazione alle spese eventualmente sostenute per la normale attività di cooperazione del sistema bibliotecario.

#### **ART. 12 – DELEGA ALL'ENTE CAPOFILA DELLE FUNZIONI E DELLE ATTIVITÀ DI STAZIONE APPALTANTE**

1. Il comune di riferimento può individuare, secondo la normativa in materia, i fornitori di servizi in ambito bibliotecario, archivistico e culturale, per conto degli enti convenzionati che ne abbiano espresso formale delega.
2. Nel caso di cui al precedente comma 1, il comune di riferimento curerà la gestione della procedura di gara e, in particolare, svolgerà le seguenti attività e servizi:
  - a) individuerà la procedura di gara per la scelta del contraente, valutando, se del caso, la sottoscrizione di accordi quadro a vantaggio degli enti aderenti;
  - b) definirà i criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni;
  - c) redigerà ed approverà gli atti di gara (bando, capitolato d'oneri, capitolato tecnico, e tutta la modulistica necessaria);
  - d) curerà gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione legale previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
  - e) nominerà la commissione giudicatrice;
  - f) adotterà l'atto di aggiudicazione definitiva ed efficace e lo trasmetterà, unitamente a copia dei documenti di gara, ai RUP degli enti aderenti;

- g) stipulerà il contratto relativo all'accordo quadro, demandando ai singoli Enti la stipula dei contratti per i servizi di competenza;
  - h) stabilirà se costituirsi in giudizio, nel caso di ricorso avverso l'attività della Stazione appaltante di cui ai precedenti punti.
3. L'adesione alle gare non costituirà delega di funzioni, ma attribuirà esclusivamente al comune di riferimento lo svolgimento delle attività relative al procedimento di selezione del contraente.

### **Titolo III – PROGRAMMI E MODALITÀ DI FINANZIAMENTO**

#### **ART. 13 – PROGRAMMI PLURIENNALI E PIANO ATTUATIVO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ**

1. I piani delle attività pluriennali ed annuali del sistema individuano:
- a) gli interventi da realizzare per il consolidamento, la promozione e lo sviluppo del sistema bibliotecario, anche attraverso interventi su singole realtà bibliotecarie e/o archivi storici che svolgono azioni significative;
  - b) i servizi da sviluppare e da privilegiare per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 6;
  - c) le ipotesi di cooperazione con soggetti pubblici o privati mediante la stipula di apposite convenzioni;
  - d) le previsioni di spesa per gli interventi e i servizi di cui alle precedenti lettere a), b) e c);
  - e) le previsioni dei contributi annuali a carico degli enti aderenti destinati agli interventi e ai servizi di cui alle precedenti lettere a), b) e c);
  - f) le modalità di verifica dei risultati rispetto ai programmi regionale e provinciale.
2. Il comune di riferimento, tramite i suoi organi, inserisce i Piani di cui al presente articolo nei propri documenti di programmazione e iscrive a bilancio le spese e le entrate previste per l'anno di competenza.

#### **ART. 14 – FINANZIAMENTO**

1. Al finanziamento del sistema si provvede con fondi costituiti da:
- a) le quote degli enti (comuni e/o comunità montane) convenzionati;
  - b) le assegnazioni di finanziamenti provenienti dalla Regione e dalla Provincia;
  - c) i proventi derivanti dalla gestione di servizi, attrezzature, iniziative gestite dal sistema;
  - d) le risorse di soggetti pubblici o privati;
  - e) altre entrate ordinarie e straordinarie.
2. Le quote annuali a carico degli enti aderenti sono programmate per periodi triennali e approvate dalla Conferenza dei Sindaci.
3. Ciascun ente eroga, in unica soluzione entro il mese di aprile, la quota annuale di propria competenza riferita alle spese relative alle attività programmate e alle spese di funzionamento dell'Ufficio di coordinamento del sistema bibliotecario. I costi di funzionamento dell'Ufficio di coordinamento del sistema (personale, cancelleria, spese postali e telefoniche, ecc.) saranno evidenziati dal Comune capofila con apposito rendiconto congruamente documentato. Detti costi non potranno superare i fondi preventivati con i programmi pluriennali e i piani attuativi annuali.
4. Gli enti comunicano al comune capofila entro 28 febbraio il numero degli abitanti riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, per determinare le quote di partecipazione alle spese ed il quorum per le votazioni all'interno della Conferenza dei Sindaci.
5. Le comunità montane versano all'ente capofila le quote dei comuni per i quali sottoscrive la presente convenzione.

### **Titolo IV – NORME FINALI E TRANSITORIE**

#### **ART. 15 – CONTITOLARITÀ NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Mediante accordi di contitolarità ex art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), gli enti convenzionati disciplinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali

qualora ve ne sia la necessità per la gestione dei servizi resi al cittadino nell'ambito della presente convenzione.

2. Essi determinano in modo trasparente le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal GDPR, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli artt. 13 e 14 dello stesso GDPR. Tale accordo può designare un punto di contatto per gli interessati.

3. L'accordo di cui al precedente comma 1 riflette adeguatamente i rispettivi ruoli e i rapporti dei contitolari con gli interessati. Il contenuto essenziale dell'accordo è messo a disposizione dell'interessato.

4. Indipendentemente dalle disposizioni dell'accordo di cui al precedente comma 1, l'interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del GDPR nei confronti di e contro ciascun titolare del trattamento.

#### **ART. 16 – RECESSO DALLA CONVENZIONE**

1. Il recesso di un singolo ente non comporta lo scioglimento della presente Convenzione. L'eventuale recesso dovrà essere comunicato almeno entro il 30 giugno di ciascun anno con effetto dall'anno successivo. L'ente non sarà tenuto a pagare le quote per l'anno successivo.

2. Il recesso del comune capo convenzione non comporta l'automatico scioglimento del sistema qualora, entro 6 mesi, un altro comune convenzionato dichiari di voler far assumere alla propria biblioteca il ruolo di biblioteca centro sistema. In tal caso i beni del sistema verranno trasferiti al nuovo comune di riferimento e della modifica vengono informate la Provincia e la Regione.

#### **ART. 17 – BENI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO**

1. I beni acquistati con i finanziamenti del sistema sono di proprietà del comune di riferimento, il quale provvederà ad una inventariazione separata.

2. In caso di scioglimento del sistema dovranno essere determinati i criteri e le modalità di rimborso, da parte del comune capo convenzione ai comuni associati, delle quote dei beni acquistati.

#### **ART. 18 – NORMA ATTUATIVA**

1. La seduta di insediamento della Conferenza dei Sindaci potrà essere convocata qualora la somma complessiva della popolazione dei comuni o delle comunità montane che abbiano sottoscritto l'adesione al sistema superi i 150.000 abitanti.

2. I comuni restanti diverranno membri di diritto dalla data di sottoscrizione della convenzione. A tale scopo, il Sindaco del comune capofila interviene alla stipula in nome e per conto dei comuni associati.

3. Al raggiungimento del quorum di cui al comma 1, qualora non fosse possibile validamente convocare la Conferenza dei Sindaci per almeno due volte consecutive, il Presidente provvederà ad avocare i compiti della Conferenza garantendo, tramite l'Ufficio di coordinamento, l'adozione dei provvedimenti necessari e urgenti per garantire le attività previste e per le quali è disponibile la copertura finanziaria.

4. Successivamente, rinnovati inutilmente per almeno altre due volte i tentativi di convocazione della Conferenza dei Sindaci, il sistema è da ritenersi di fatto sciolto. In tal caso, tutti gli enti sottoscrittori rimangono obbligati al pagamento delle spese di costituzione dell'ufficio di coordinamento del sistema bibliotecario fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui si constata la causa di automatico scioglimento.

5. I fondi eventualmente ancora disponibili e specificatamente iscritti a bilancio per le attività del sistema verranno trasferiti ai comuni facenti parte del sistema in misura proporzionale al numero di abitanti.

**ART. 19 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

1. La presente convenzione intercomunale sostituisce ed annulla tutte le precedenti convenzioni tra i comuni aderenti per la costituzione di sistemi bibliotecari locali.